Pubblicato il 30/04/2021

N. 00068/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 150 del 2020, proposto da:
- -OMISSIS-, in proprio nonchè quale genitore della figlia minore -OMISSIS-;
--OMISSIS-, in proprio nonché quale genitore del figlio minore -OMISSIS-;
- -OMISSIS-, in proprio nonché quale genitore della figlia minore -OMISSIS-;
- -OMISSIS-, in proprio nonché quale genitore della figlia minore -OMISSIS-;
- -OMISSIS-, nella qualità di responsabile dell'Organizzazione tecnica della didattica e logistica;
tutte rappresentate e difese dagli avvocati Eugenio Picozza e Rosa Michela Rizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa;

contro

- Provincia autonoma di Trento, in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Lucia Bobbio e Enrico Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, presso l'avvocato Lucia Bobbio nella sede dell'Avvocatura provinciale;
- Istituto Comprensivo -OMISSIS- – -*OMISSIS*- e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-del provvedimento del Sostituto del -*OMISSIS*- della -OMISSIS- - -*OMISSIS*- prof. -OMISSIS- -OMISSIS- Prot. -OMISSIS- del diniego della richiesta di ritiro dalla scuola pubblica per l'istituzione della istruzione parentale per la minore -OMISSIS-;

-del provvedimento del Sostituto del -*OMISSIS*- della -OMISSIS- - -*OMISSIS*- -*OMISSIS*-, prof. -OMISSIS-, -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- di diniego della richiesta di ritiro dalla scuola pubblica per l'istituzione della istruzione parentale per il minore -OMISSIS-;

-del provvedimento del Sostituto del -*OMISSIS*- della -OMISSIS- - -*OMISSIS*- -*OMISSIS*-, prof. -OMISSIS-, -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- di diniego della richiesta di ritiro dalla scuola pubblica per l'istituzione della istruzione parentale per la minore -OMISSIS-;

-del provvedimento del Sostituto del -*OMISSIS*- della -OMISSIS- - -*OMISSIS*- -*OMISSIS*-, prof. -OMISSIS-, -OMISSIS- Prot. -OMISSIS- di diniego della richiesta di ritiro dalla scuola pubblica per l'istituzione della istruzione parentale per la minore -OMISSIS-;

-del provvedimento del Sostituto del -*OMISSIS*- della -OMISSIS- - -*OMISSIS*- -*OMISSIS*-, prof. -OMISSIS-, del -OMISSIS- Prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto la mancata frequenza scolastica per la minore -OMISSIS-, pervenuta il -OMISSIS-;

-del provvedimento del Sostituto del -*OMISSIS*- della -OMISSIS- - -*OMISSIS*- -*OMISSIS*-, prof. -OMISSIS-, del -OMISSIS- Prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto la mancata frequenza scolastica per il minore -OMISSIS-, pervenuta il -OMISSIS-;

-del provvedimento del Sostituto del -*OMISSIS*- della -OMISSIS- - -*OMISSIS*- -*OMISSIS*-, prof. -OMISSIS-, del -OMISSIS- Prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto la mancata frequenza scolastica per la minore -OMISSIS-, pervenuta il -OMISSIS-;

-della lettera del -*OMISSIS*- della -OMISSIS- – -*OMISSIS*-, prof -OMISSIS-/-OMISSIS- senza data, ricevuta via PEC il -OMISSIS- di rifiuto di sospensione delle segnalazioni;

-della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento del 13.12.2019 n. 2039 prot. 39/2019-D in parte qua;

-della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento del 22.07.2020 n. 1030 prot. 17/2020-D in parte qua;

nonché di ogni altro eventuale atto connesso, precedente, presupposto e consequenziale ordinando all'autorità amministrativa di provvedere in conformità con la pronuncia giurisdizionale;

e per

l'accertamento del diritto costituzionalmente garantito all'istruzione parentale/familiare e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti stessi a svolgere, secondo le proprie indicazioni, tale istruzione e - per l'effetto – per la condanna della dirigenza scolastica e più in generale della Provincia autonoma di Trento al rispetto di tali diritti costituzionalmente garantiti ed ad astenersi dallo straripamento delle proprie attribuzioni;

l'accertamento del danno subito dai ricorrenti per tutti i fatti meglio dedotti e la condanna della pubblica amministrazione alla corresponsione degli stessi quantificati, in via tuzioristica, nella

misura di un milione di euro o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- con un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla normativa comunitaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Provincia autonoma di Trento;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare l'articolo 25 rubricato "*Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo*", come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70;
Visto il decreto n. 33 del 4 novembre 2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS-, svoltasi con le modalità da remoto previste dall'art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, il consigliere Antonia Tassinari e uditi per i ricorrenti l'avvocato Rosa Michela Rizzi e per l'amministrazione intimata l'avvocato Enrico Sartori, noti all'ufficio e presenti con collegamento da remoto in videoconferenza per discutere la causa, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Nell'anno scolastico 2020/2021 i minori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, entro il termine del 31 gennaio 2020 previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2039 del 13 dicembre 2019 (punto 3.1 Allegato A), sono stati iscritti dai genitori alla prima classe, così come la minore -OMISSIS- alla terza classe, della scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo -OMISSIS- – -*OMISSIS*-. Tale Istituto, situato nella -OMISSIS-, comprende -OMISSIS-, e prevede percorsi scolastici con l'insegnamento della lingua -OMISSIS- (cfr. in tal senso l'all. A alla l.p. 13 febbraio 1997, n. 4 e l'all. A alla l.p. 14 luglio 1997, n. 11) in conformità a quanto disposto dall'art. 102 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2 e modificato dall'art. 8 della l.cost. 4 dicembre 2017, n. 1, nonché dalla relativa normativa di attuazione di cui al

d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 e al d.lgs 16 dicembre 1993, n. 592. Più in dettaglio va evidenziato che, a' sensi dell'art. 45 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5, l'istituzione scolastica e formativa -OMISSIS- che si identifica con l'anzidetta -*OMISSIS*- comprende le scuole dell'infanzia provinciali e le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione situate nei comuni della -OMISSIS- come individuati dall'art. 5 del d.lgs. n. 592 del 1993 (ossia -OMISSIS---*OMISSIS*-, -OMISSIS---*OMISSIS*-, -OMISSIS---*OMISSIS*-, -OMISSIS---*OMISSIS*-, -OMISSIS---*OMISSIS*-, -OMISSIS---*OMISSIS*- e -OMISSIS---*OMISSIS*-; a' sensi della l.r. 31 ottobre 2017, n. 8 e con effetto dall'1 gennaio 2018 i predetti comuni di -OMISSIS---*OMISSIS*- e di -OMISSIS- – -*OMISSIS*- si sono fusi nel nuovo Comune di -OMISSIS- - -*OMISSIS*-), che il funzionamento dell'istituzione medesima trova il proprio primo fondamento nella disciplina contenuta nell'art. 2-bis della l.p. 28 agosto 1989, n. 6 introdotto per effetto dell'art. 8 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7 e che a' sensi dell'art. 49, comma 2, della l.p. n. 5 del 2006 il dirigente di tale istituzione (-*OMISSIS*-) esercita le medesime funzioni attribuite ai dirigenti scolastici dalla legislazione statale e provinciale.

2. Successivamente all'iscrizione alla scuola pubblica, in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico, i genitori dei minori suddetti hanno deciso di provvedere all'assolvimento del dovere e diritto di istruire i figli, così come previsto dall'art. 30 Cost., nonché a' sensi del combinato disposto dell'art. 111 del t.u. approvato con d.P.R. 16 aprile 1997, n. 294, dell'art. 1 comma 4 del d.lgs. 25 aprile 2005, n. 76, dell'art. 23 del d.lgs. 3 aprile 2017, n. 62 e dell'art. 32 della l.p. 7 agosto 2006,n. 5, mediante la cosiddetta "*istruzione parentale o familiare*", (altrimenti nota come *Homeschooling,* o *Home education* o, ancora, come *EHE - elective home education*, con riguardo ai similari istituti vigenti negli Stati Uniti e negli altri Paesi anglo-sassoni, nonchè introdotti in altri Stati europei), al di fuori quindi del sistema educativo provinciale e, a tal fine, hanno comunicato alla -OMISSIS- l'intenzione di ritirare i figli dall'Istituto (cfr. note -OMISSIS-). In particolare i genitori hanno dichiarato al dirigente (-*OMISSIS*-) "*di voler ritirare dalla scuola il proprio figlio per sopravvenute esigenze organizzative familiari*" e "*di voler provvedere autonomamente all'istruzione del proprio figlio…..*" nonché "*di far sostenere presso la sede e nei tempi indicati dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS- l'esame annuale di idoneità alla classe successiva;*" e, infine, "*di avere i requisiti e i mezzi idonei per provvedere all'istruzione del proprio figlio*". I genitori hanno contestualmente comunicato che la didattica si sarebbe svolta a -OMISSIS-, peraltro non allegando alla comunicazione medesima alcun "*progetto educativo per l'anno scolastico*".

3. La -OMISSIS- ha negato il ritiro (cfr. note -OMISSIS-) rilevando che "*le motivazioni da voi addotte non presentano* (il) *carattere di eccezionalità*" richiesto dalla "*normativa vigente*" per l'accoglimento delle domande pervenute oltre il termine di iscrizione alla scuola del 31 gennaio 2020 per cui, appunto, "*la richiesta non può essere accolta*". Ciò nonostante i minori hanno iniziato l'"*istruzione parentale*" presso la scuola -OMISSIS- prescelta dai loro genitori e la cui sede didattica, ubicata a -OMISSIS-,

era stata indicata nella predetta comunicazione inviata alla -*OMISSIS*- unitamente al nominativo della locale responsabile dell'organizzazione tecnica, della didattica e della logistica, dott. -OMISSIS-.

4. In seguito la -OMISSIS- (cfr. note del -OMISSIS-), considerata l'assenza dei minori dalle lezioni, ha invitato i genitori di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- a far frequentare ai figli gli studi nel plesso scolastico di iscrizione avvertendo dell'obbligo in capo alla scuola di segnalazione al Comune nel caso di mancata frequenza alle lezioni. A questo punto i genitori hanno diffidato la Scuola (cfr. nota del -OMISSIS-) a non procedere con le preannunciate segnalazioni, ma quest'ultima (cfr. nota inviata con PEC il -OMISSIS-) ha rappresentato non esservi "*motivazioni sufficienti alla sospensione delle segnalazioni previste dalla normativa vigente*".

5. I genitori aspiranti all'istruzione parentale per i propri figli minori con il ricorso in esame hanno impugnato i provvedimenti di diniego e le deliberazioni della Giunta provinciale in epigrafe indicati deducendo i seguenti motivi:

I. Violazione di legge, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e sviamento, incompetenza e difetto di legittimazione dell'autore del provvedimento. Violazione della Delibera di Giunta della Provincia autonoma di Trento 13.12.2019 n. 2039 punto VI ultimo paragrafo.

Gli impugnati provvedimenti del Sostituto del -*OMISSIS*- della -*OMISSIS*- recano vizi autonomi di carenza di motivazione per quanto riguarda le ragioni, del tutto insufficientemente esplicitate, del diniego al ritiro dei minori dalla scuola pubblica. La mancanza di eccezionalità delle motivazioni, ritenuta dal -*OMISSIS*- e che ha determinato il non accoglimento della richiesta di ritiro, è legata al mancato rispetto del termine del 31 gennaio 2020 fissato dalla Giunta Provinciale e che è egualmente illegittimo. In realtà si intende indirizzare i bambini verso la scuola pubblica dell'obbligo ignorando le norme costituzionali ed ordinarie di legge.

I provvedimenti negativi, secondo la parte ricorrente, contrastano inoltre con gli artt. 32 e 33 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 che richiedono unicamente la dimostrazione del possesso, da parte delle famiglie di adeguate competenze tecniche e patrimoniali. Al riguardo non giova il richiamo alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2039 del 13 dicembre 2019 e n. 1030 del 22 luglio 2020 ch,e avendo contenuto regolamentare, non possono contenere norme contrarie a disposizioni di legge in base all'art. 4 delle preleggi al codice civile. Pertanto il funzionario della -*OMISSIS*- le avrebbe dovute disapplicare.

Il Sostituto del -*OMISSIS*- della -*OMISSIS*- infine risulta privo dei requisiti per esercitare le funzioni riferite ai provvedimenti impugnati, che viceversa competono esclusivamente al dirigente/-*OMISSIS*-.

II. Violazione degli articoli 97 e 117, II comma, lettera n) della Costituzione (norme generali sull'istruzione) e 118, IV comma Costituzione (sulla sussidiarietà). Violazione degli articoli 30, 33 e 34 Costituzione norme ad

efficacia direttamente precettiva. Violazione dell'art. 14 Carta dei diritti fondamentali della UE e dell'art. 2 Prot. add. alla CEDU. Violazione dei principi e norme di tutte le leggi nazionali sopra citate con particolare ma non esclusivo riferimento al D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 art. 111, comma II; D.Lgs. 15.04.2005 n. 76 art. 1 comma IV; D.Lgs. 13.04.2017 n. 62, art. 23; incompetenza e difetto di attribuzione, eccesso di potere anche per sviamento; straripamento dalle istituzionali attribuzioni della Provincia autonoma di Trento.

Le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2039 del 13 dicembre 2019 (Allegato A pagina 13 punto 6 "*Istruzione familiare nel primo ciclo di istruzione*") e n. 1030 del 22 luglio 2020 (Allegato A pagina 14 punto 6 "*Istruzione parentale*"), presupposte ai provvedimenti del Sostituto del -*OMISSIS*- della -*OMISSIS*-, contrastano con le rubricate norme sovranazionali e nazionali, anche di rango costituzionale, concernenti la materia dell'istruzione, avendo posto un limite temporale alla dichiarazione di ritiro e stabilito che il ritiro stesso debba trovare giustificazione in casi di eccezionale gravità, debitamente documentati.

L'illegittimità delle anzidette deliberazioni della Giunta provinciale comporta, ad avviso dei ricorrenti, l'invalidità anche in via derivata, e non solo in via autonoma, dei provvedimenti di diniego.

I ricorrenti oltre alla domanda di annullamento ex art. 29 cod. proc. amm. avanzano domanda di accertamento e dichiarazione del diritto, costituzionalmente garantito, all'istruzione parentale e familiare, nonché domanda di condanna al risarcimento del danno - indicato, "*in via meramente tuzioristica*", nella somma di un milione di euro - ai sensi degli articoli 30 e 34 del codice del processo amministrativo. I ricorrenti chiedono pure di interpretare le disposizioni normative rilevanti per la decisione della presente fattispecie in modo conforme alla normativa comunitaria ed europea

6. La Provincia, costituitasi in giudizio per resistere al ricorso, ha rilevato che quello scolastico è un obbligo non negoziabile, per il quale non è previsto un atto di ritiro. Pur disciplinando l'istruzione parentale, l'ordinamento la configura quale eccezione, il cui esercizio soggiace a motivata richiesta e autorizzazione, e non già a mera "*dichiarazione*" o "*comunicazione*". D'altra parte, la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione è attribuita - oltreché al Sindaco - al dirigente scolastico della scuola (cfr. d.m. 13 dicembre 2001, n. 489, nonché la nota prot. 498642 del 16 settembre 2013 con cui la Provincia ha dettato istruzioni relativamente alla vigilanza) che deve essere messo in condizioni di esercitare tale vigilanza. Infatti - evidenzia sempre la Provincia - secondo l'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg - Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo "*ai fini dell'accertamento dell'apprendimento al termine di ogni anno scolastico, il dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento attiva le necessarie forme di controllo secondo criteri e modalità stabilite dal collegio docenti*". Inoltre la fissazione di un

termine, che per l'anno scolastico 2020/21 corrisponde al 31 gennaio 2020, entro il quale presentare la richiesta di istruzione parentale al dirigente scolastico discende da esigenze organizzative per cui "*unicamente in presenza di cause di eccezionale gravità debitamente rappresentate*" (che secondo la difesa della Provincia sussisterebbero solo in caso di *"ragioni di salute*", "*trasferimento di residenza*", "*impossibilità assoluta di far frequentare le lezioni al proprio figlio*") il dirigente può valutare l'accoglimento della richiesta di istruzione parentale presentata oltre il termine. Nella fattispecie in esame le sopravvenute ragioni di organizzazione familiare non giustificano l'istruzione parentale richiesta dai ricorrenti per i propri figli. In ogni caso, unitamente alla richiesta deve essere presentato il Progetto educativo riferito all'anno di corso per cui si chiede l'istruzione familiare, il quale deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curricolo obbligatorio previsto dai Piani di studio provinciali. Nello svolgimento del compito di vigilanza circa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente dovrà comunque tenere conto del Progetto presentato.

7. Con decreto del Presidente di questo Tribunale n. -OMISSIS- l'istanza di misure cautelari monocratiche è stata accolta limitatamente ai provvedimenti adottati dal *-OMISSIS-* della -OMISSIS- - *-OMISSIS-* recanti il diniego della richiesta di ritiro dalla scuola pubblica formulato nei confronti delle parti ricorrenti, nonché ai provvedimenti del medesimo *-OMISSIS-* recanti, nei riguardi di talune parti ricorrenti, la contestazione della mancata frequenza scolastica.

8. Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare limitatamente alla sospensione dell'efficacia dei provvedimenti negativi impugnati (provvedimenti del *-OMISSIS-* della -OMISSIS- -OMISSIS- Prot. -OMISSIS-, Prot. n. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS- e -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- nonché del -OMISSIS- Prot. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS- e nota del -OMISSIS-) fino alla trattazione del merito del ricorso.

9. Dalla documentazione versata in atti dalle parti, emerge che i ricorrenti, su richiesta del Dirigente scolastico (cfr. note del-OMISSIS-), hanno provveduto a presentare alla scuola (cfr. nota del -OMISSIS- inviata al Dirigente dal legale dei ricorrenti) i Progetti educativi dell'anno scolastico in corso 2020/2021 relativi alla I e alla III classe frequentate in modalità parentale dai figli minori. Tali Progetti includono anche profili che riguardano la lingua e la cultura -OMISSIS-.

10. Con memoria depositata il 19 marzo 2021 la resistente Amministrazione ha rappresentato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2033 del 4 dicembre 2020, recante le disposizioni per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione relativamente all'anno scolastico 2021/2022, è stata espressamente stabilita la perentorietà del termine, fissato al 25 gennaio 2021, entro il quale i genitori possono esercitare la facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo scolastico. Risulta, inoltre, che entro tale termine del 25 gennaio 2021 fissato dalla Provincia per l'iscrizione oltreché per l'esercizio dell'istruzione parentale, i genitori qui ricorrenti hanno comunicato di voler provvedere autonomamente anche per l'anno scolastico

2021/2022 all'istruzione dei propri figli allegando i Piani di studio, comprendenti anche la lingua e la cultura -OMISSIS-, previsti per le classi II e IV.

11. I ricorrenti, a loro volta, con memoria del 30 marzo 2021 hanno ribadito le considerazioni già esposte, evidenziando - altresì - che la scelta per i figli di un diverso metodo di studio, ossia quello parentale, non è stata dettata da un dispregio per la scuola pubblica. I ricorrenti hanno da ultimo auspicato che non si determini, a discapito degli stessi ragazzi, una contrapposizione tra istruzione pubblica e parentale.

12. Alla pubblica udienza del -OMISSIS- il ricorso è stato trattenuto in decisione a' sensi dell'articolo 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, come da ultimo modificato con l'art. 6, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021.

DIRITTO

I) *In limine litis*, il Collegio osserva che, nonostante la mancata impugnazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2033 del 4 dicembre 2020 la quale ha previsto che "*la facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo scolastico è esercitata dai genitori, a norma dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006, n. 5, perentoriamente nel periodo compreso tra lunedì 4 gennaio 2021 e lunedì 25 gennaio 2021*", permane, per certo, l'interesse al ricorso da parte dei ricorrenti con riferimento all'esercizio dell'istruzione parentale limitatamente all'anno scolastico 2020/2021. Ne consegue la perdurante ammissibilità del ricorso.

II) Quanto al merito, il ricorso, nei termini che seguono, è fondato e merita accoglimento con riferimento agli impugnati provvedimenti del Sostituto del -*OMISSIS*- della -*OMISSIS*- di diniego al ritiro dei minori dalla scuola pubblica, di invito alla frequenza scolastica nel plesso scolastico di iscrizione e di rifiuto della sospensione della segnalazione all'autorità in ordine alla mancata frequenza (trattasi, segnatamente, dei provvedimenti del Sostituto del -*OMISSIS*- -OMISSIS- Prot. -OMISSIS-, Prot. n. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS- e -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- nonché del -OMISSIS- Prot. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS- e nota del -OMISSIS-).

III) Il primo motivo, con cui vengono censurati la carenza di motivazione e finanche lo sviamento di potere che caratterizzerebbero i provvedimenti dirigenziali suddetti, il contrasto dei medesimi con la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e con la deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento del 13.12.2019 n. 2039, nonché l'incompetenza alla loro adozione da parte del Sostituto del -*OMISSIS*- della -*OMISSIS*-, disattese le censure di incompetenza e di sviamento di potere, risulta condivisibile.

IV) La censura, da affrontarsi con priorità logica secondo gli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa (cfr. *ex multis* C.d.S., A.P.n. 5/2015), che si appunta sul difetto di legittimazione del sostituto dirigente ad assumere le qui contestate decisioni riguardanti l'istruzione parentale, non ha alcun pregio. A tacere della genericità ed indeterminatezza della censura dedotta - che, quanto

al docente che ha sostituito il dirigente, non indica i "*requisiti oggettivi*" che sarebbero assenti né richiama le norme in base alle quali la mancanza del titolo della laurea impedirebbe di poter sostituire il -*OMISSIS*- e a dire il vero neppure quelle che disciplinano le sostituzioni in ambito scolastico - rileva il fatto che il docente sostituto non è privo di formale atto di nomina, il quale infatti risulta adottato dalla Giunta provinciale con decorrenza -OMISSIS- ed è rimasto inoppugnato. I provvedimenti censurati, di competenza del -*OMISSIS*-, legittimamente sono stati adottati dal vice di quest'ultimo, incontestatamente designato a sostituire il titolare e che come suo legittimo vicario ha agito e si è qualificato, senza che al riguardo assuma consistenza la circostanza che il provvedimento di sostituzione non venga richiamato negli atti impugnati.

V) Non coglie nel segno neppure la censura, meramente enunciata e in alcun modo comprovata, di sviamento determinato dal fatto che - a dire dei ricorrenti - l'agire della Provincia autonoma di Trento adombrerebbe l'intendimento di indirizzare i bambini verso la scuola pubblica dell'obbligo ignorando le norme costituzionali ed ordinarie di legge che consentono l'istruzione parentale. Invero i toni talora *"sopra le righe"* anche dal Collegio riscontrati nella memoria depositata dalla Provincia per la fase cautelare e presenti anche nelle successive occasioni difensive, denotano una difesa ad oltranza della scuola pubblica svolta dalla parte resistente. Ma, nonostante ciò, i ricorrenti a loro volta non hanno dimostrato che i provvedimenti del Sostituto del -*OMISSIS*-, pur illegittimi per le ragioni che seguiranno, si configurino anche sviati nel loro fine. Il vizio di eccesso di potere per sviamento dalla finalità tipica cui è preordinato il provvedimento postula - secondo una consolidata giurisprudenza (*ex multis*, Consiglio di Stato Sez. V, 5 giugno 2018, n. 3401; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 15 aprile 2020, n. 632), anche di questo Tribunale (*ex multis*, T.R.G.A. Trento, 1 ottobre 2020, n. 167 e 10 maggio 2019, n. 79) - la prospettazione di precisi e concordanti elementi di prova e, in ogni caso, di una pluralità di indici rivelatori non surrogabile dai meri indizi e sospetti eventualmente nutriti, come nel caso di specie, dai ricorrenti. In conclusione il denunciato intento sviato dell'Amministrazione non emerge.

VI) Posto quanto precede, va allora rilevato che l'illegittimità dei provvedimenti negativi del Sostituto del -*OMISSIS*-, come evidenziato dall'ulteriore e dirimente censura in cui si articola il primo motivo, deriva, invece, dalla evidente violazione dell'art. 32 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ("*1. Qualora i genitori provvedano privatamente o direttamente all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo provinciale, essi sono tenuti a comunicare di anno in anno al dirigente dell'istituzione di riferimento che intendono avvalersi di tale diritto, dimostrando di avere la capacità tecnica ed economica adeguata. Il dirigente dell'istituzione di riferimento attiva le necessarie forme di controllo, anche per accertare l'apprendimento al termine di ogni anno scolastico.*") nonché, nei termini che si diranno, della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento del 13.12.2019 n.

2039 e della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento del 22.07.2020 n. 1030.

Al riguardo vale considerare che in consonanza con gli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione secondo i quali "*è dovere e diritto dei genitori… istruire ed educare i figli*", "*l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*" e "*l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita*", la richiamata disposizione di legge provinciale configura l'istruzione familiare-parentale quale diritto-dovere subordinato (solo) alla dimostrazione da parte dei genitori di avere la capacità tecnica ed economica adeguata, ma non alla presentazione entro un termine preciso - salve cause di eccezionale gravità debitamente rappresentate - della richiesta di avvalersene, così come invece ritenuto dal dirigente scolastico con i provvedimenti impugnati. Anche a livello provinciale con il diritto-dovere all'istruzione familiare-parentale ha trovato, infatti, riconoscimento un principio, già contemplato dalla legislazione nazionale all'art. 111, comma 2, del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297 ("*I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.*") e all'art. 1, comma 4, del d.lgs. 25 aprile 2005, n. 76 ("*Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.*") e, poi, da ultimo confermato con l'art. 23 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ("*In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.*").

Si tratta in definitiva della codificazione del principio che attiene alla libertà di scelta educativa delle famiglie, il quale non tollera l'apposizione di ulteriori condizioni, oltre alla dimostrazione della capacità tecnica ed economica adeguata prevista dalla legge, per l'esercizio del connesso diritto, *a fortiori* se, come nel caso di specie, tali condizioni vengono previste in fonti di rango inferiori alla legge, vale a dire le deliberazioni n. 2039 del 2019 e n. 1030 del 2020. In particolare si evince altresì dall'art. 32 citato - e parimenti dalle fonti statali dianzi richiamate - che, diversamente da quanto sostenuto dalla Provincia, i genitori che - per l'appunto - intendano impartire ai propri figli l'istruzione parentale sono tenuti a "*comunicare*" tale circostanza, dimostrando di avere la capacità tecnica ed economica adeguata al riguardo, al dirigente dell'istituzione di riferimento e non certo a formulare a quest'ultimo una motivata richiesta soggetta ad autorizzazione da parte del medesimo. In altri termini al dirigente non compete autorizzare o negare alcunché, bensì prendere atto, in presenza della dimostrazione da parte dei

genitori, di avere la capacità tecnica ed economica adeguata, dell'intenzione di avvalersi dell'istruzione parentale. Infatti, come precisato anche dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la nota del 18 gennaio 2013 prot. n. 253 "*la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici*".

Ebbene, nella fattispecie in esame, a fronte delle comunicazioni dei genitori, presentate successivamente alla scadenza del termine di iscrizione alla scuola, di voler provvedere autonomamente all'istruzione dei propri figli e delle dichiarazioni di avere i requisiti e i mezzi per provvedervi, il dirigente non ha accolto le richieste in quanto le motivazioni addotte, a suo dire, non presentavano carattere di eccezionalità. Tuttavia, stante le considerazioni che precedono circa l'istruzione familiare-parentale, diritto-dovere presidiato da norme costituzionali, i genitori, al fine di avvalersi di tale modalità di istruzione per i propri figli, non sono vincolati a pena di decadenza ad alcun termine, né sono tenuti a rappresentare le cause, siano queste di eccezionale gravità o meno, che ne hanno motivato l'attivazione o che eventualmente hanno determinato il superamento di detto termine. I provvedimenti del dirigente, che esprimono un diniego in ragione della mancanza di cause eccezionali per richiedere l'istruzione parentale (o per presentare tardivamente la relativa domanda), evidenziano un contrasto stridente con la norma provinciale ed, altresì, la carenza di motivazione denunciata dai ricorrenti, risultando pertanto palesemente illegittimi.

VII) Vale in ogni caso evidenziare che l'esercizio da parte dei genitori entro un termine preciso, quello cioè di presentazione delle iscrizioni, della facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo scolastico, nonché la presenza di cause di eccezionale gravità ai fini dell'accoglimento della relativa intempestiva richiesta, sono stati disposti dalla deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento del 13.12.2019 n. 2039 (Allegato A punto 6 - Istruzione familiare nel primo ciclo di istruzione " *6.1 La facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo scolastico è esercitata dai genitori, a norma dell'art. 32 della legge provinciale di data 7 agosto 2006 n. 5 ed entro il termine di presentazione delle iscrizioni, con dichiarazione resa al dirigente dell'istituzione scolastica del primo ciclo competente per territorio, alla quale deve essere allegato il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento. Tale comunicazione deve essere rinnovata, entro il medesimo termine, ogni anno e fino al sostenimento dell'esame di idoneità per l'accesso ai percorsi del sistema educativo o fino al sostenimento degli esami conclusivi di ciclo. Il progetto educativo presentato all'istituzione scolastica deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curricolo obbligatorio previsto dai Piani di studio provinciali. Oltre il termine di presentazione delle iscrizioni, le richieste di attivazione dell'istruzione familiare potranno essere formulate, secondo le modalità sopra illustrate, unicamente in presenza di cause di eccezionale gravità debitamente rappresentate, che il dirigente dell'istituzione scolastica ha l'obbligo di valutare ai fini dell'accoglimento della richiesta medesima.*").

Inoltre, con la deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento del 22.07.2020 n. 1030, è stato anche precisato che le motivazioni di carattere eccezionale non possono fondarsi sulla presunta mancanza di sicurezza determinata dalla condizione di emergenza sanitaria (Allegato A - Istruzione Parentale "*Con riferimento all'istruzione familiare, prevista dall'articolo 32 della legge provinciale sulla scuola, si richiamano le disposizioni di ordine generale dettate annualmente dalla Giunta provinciale in sede di definizione delle modalità e procedure di iscrizione ai percorsi di istruzione. Ciò in particolare per quanto attiene alla verifica degli andamenti e di attuazione del progetto educativo presentato dai richiedenti all'inizio dell'anno scolastico. Per quanto riguarda i nuovi accessi all'istruzione parentale, i dirigenti delle singole istituzioni scolastiche hanno la possibilità di accogliere le richieste che avvengono in corso d'anno solamente a fronte di motivazioni di carattere eccezionale, che non possono fondarsi sulla presunta mancanza di sicurezza determinata dalla condizione di emergenza sanitaria.*").

A riguardo delle disposizioni recate in particolare dalla deliberazione della Giunta provinciale del 13.12.2019 n. 2039, per un verso va osservato che non irragionevolmente esse prevedono che la dichiarazione/comunicazione relativa all'istruzione parentale sia di norma inoltrata al dirigente dell'istituzione scolastica entro il termine di presentazione delle iscrizioni. Sussistono infatti comprensibili ragioni organizzative per dettare una tale regola di comportamento, risultando opportuno che la scuola abbia tempestivamente contezza del numero di studenti che frequenteranno l'anno scolastico. Per un altro verso, tuttavia, la comunicazione di volersi avvalere dell'istruzione parentale non può essere subordinata, a pena di decadenza dall'esercizio di tale facoltà, dal rispetto di tale termine né, se intempestiva, può essere condizionata, sempre a pena di decadenza, dalla presenza di cause di eccezionale gravità né, tantomeno, da tali cause eccezionali può essere esclusa la situazione di emergenza da Covid 19. Ed invero la conseguenza della decadenza nelle ipotesi suddette non è espressamente contemplata, né avrebbe potuto esserlo per le ragioni che si diranno relativamente al secondo motivo, dalle deliberazioni citate. In definitiva, il dirigente avrebbe dovuto considerare il termine in questione come ordinatorio – senza, quindi, riconnettere alla sua inosservanza effetti sfavorevoli - per comunicare alla scuola di volersi avvalere dell'istruzione parentale, interpretando in tale senso conformemente all'art. 30 Cost. le richiamate deliberazioni della Giunta della Provincia autonoma di Trento, ed in particolare la n. 2039 del 13.12.2019. Così stando le cose, i provvedimenti negativi del dirigente risultano pertanto viziati anche per violazione delle anzidette deliberazioni della Giunta proprio in quanto le stesse risultano prive di qualsivoglia qualificazione del termine di scadenza come perentorio.

Né va sottaciuto che, in termini generali e come si ribadirà appresso, nel nostro ordinamento un termine può definirsi perentorio soltanto qualora la disposizione normativa che lo contempla gli attribuisca espressamente tale natura ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo sforamento produce, quali ad esempio una preclusione o una

decadenza (cfr. , tra le tante e più recenti, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 4 gennaio 2021, n. 17).

VIII) Per concludere in punto di legittimità dei provvedimenti del dirigente scolastico merita rilevare che la deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 2039 del 13.12.2019 prevede che alla comunicazione di volersi avvalere dell'istruzione parentale "*deve essere allegato il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento*". Alle note -OMISSIS-, con cui è stata data dai genitori la comunicazione in parola, i progetti non risultano invero allegati; tali progetti sono stati, infatti, presentati soltanto il -OMISSIS- su richiesta infine avanzata dal Dirigente scolastico il-OMISSIS-.

Posto che la dimostrazione da parte dei genitori di avere la capacità tecnica ed economica adeguata rappresenta l'unica condizione prevista dall'art. 32 della l.p. n. 5 del 2006 al fine di poter ricorrere all'istruzione parentale, risulta, peraltro, in tutta evidenza che proprio tramite il progetto educativo il dirigente scolastico, cui sono affidati compiti di vigilanza e controllo sull'adempimento dell'obbligo di istruzione (cfr. art. 32 l.p. n. 5 del 2006 nonché art. 2, comma 1, del d.m. 13 dicembre 2001, n. 489) non limitati all'accertamento dell'apprendimento al termine di ogni anno scolastico, è eventualmente in grado di valutare la capacità di istruzione dei figli da parte dei genitori richiedenti. Tutto ciò nella specie non è avvenuto, atteso che il dirigente scolastico si è determinato per il non accoglimento delle richieste in quanto le motivazioni addotte non presentavano carattere di eccezionalità. Non giova pertanto alla Provincia enfatizzare la mancata allegazione dei progetti educativi, e ciò in quanto il dirigente, che avrebbe invero potuto legittimamente fondare i provvedimenti contestati sulla eventuale mancata dimostrazione da parte dei genitori della capacità tecnica ed economica adeguata ad impartire ai figli l'istruzione parentale, ha privilegiato una decisione basata su di un ben diverso, ed intrinsecamente illegittimo, presupposto motivazionale.

E, come del resto è ben noto, l'integrazione della motivazione di un provvedimento nella susseguente sede giurisdizionale, risulta *ex se* illegittima (cfr. sul punto, *ex plurimis* e tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. II, 6 maggio 2020, n. 2860).

.IX) Per contro, non può essere accolto il secondo motivo di ricorso, che avversa le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2039 del 13 dicembre 2019 e n. 1030 del 22 luglio 2020, deducendo il contrasto con le norme sovranazionali e nazionali anche di rango costituzionale concernenti la materia dell'istruzione, avendo tali deliberazioni posto un limite temporale alla dichiarazione di ritiro dalla scuola e stabilito che il ritiro stesso debba trovare giustificazione in casi di eccezionale gravità debitamente documentati.

X) Vale al riguardo premettere che l'art. 152 comma 2, c.p.c., nell'affermare che "*i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori*", detta un principio

generale del nostro ordinamento che è applicabile anche ai termini nei procedimenti amministrativi (cfr. C.d.S. sez. V, n. 3431/2014). Ciò posto va, inoltre, evidenziato che con le suddette deliberazioni la Giunta provinciale ha fissato il termine entro il quale rendere al dirigente dell'istituzione scolastica la dichiarazione di volersi avvalere dell'istruzione parentale senza peraltro attribuire al termine medesimo il carattere della perentorietà. Ed invero solo una espressa norma di legge può qualificare come perentoria una scadenza temporale collegando in via generale al decorso del tempo il mutamento di una situazione giuridica, sia esso un potere dell'amministrazione (perenzione), sia esso un diritto o una facoltà del privato (decadenza). Nel caso di specie, da un lato la l.p. n. 5 del 2006 non prescrive che la comunicazione relativa all'istruzione parentale sia formulata entro una determinata scadenza, bensì unicamente che sia dimostrata la capacità tecnica ed economica adeguata; e, dall'altro lato, neppure le suddette deliberazioni della Giunta provinciale prevedono che alla scadenza del (pur fissato) termine consegua la decadenza dalla facoltà di esercitare il diritto-dovere all'istruzione parentale: senza sottacere che, in ogni caso, neppure potrebbero prevedere ciò, non configurandosi quali fonti legislative e considerato che tutt'altro dispone la legge ad esse sovrastante,.

Pertanto, in assenza di specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio, comminando al suo spirare la specifica sanzione della decadenza, il termine va inteso come meramente sollecitatorio o ordinatorio (cfr. C.d.S. sez. V, n. 5695/2018), sicché il suo superamento non determina il non accoglimento della richiesta (o la necessità della presenza di cause eccezionali per l'accoglimento).

Così stando le cose, non solo, come si è detto, il dirigente scolastico non avrebbe potuto esprimersi negativamente circa l'istruzione parentale ambita dai genitori per i propri figli, e ciò alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata in particolare della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 2039 del 13.12.2019, ma quest'ultima deliberazione, così come la deliberazione n. 1030 del 22.07.2020, neppure risulta violare le norme sovranazionali e nazionali anche di rango costituzionale concernenti la materia dell'istruzione. Tali deliberazioni, infatti, non hanno perentoriamente posto alcun limite temporale alla dichiarazione di ritiro dalla scuola per avvalersi dell'istruzione parentale – dovendo, quindi, trovare in tal senso corretta interpretazione ed applicazione - per cui sotto tale profilo non sono illegittime.

XI) Tenuto conto di quanto appena accertato rispetto alle deliberazioni della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 2039 del 13.12.2019 e n. 1030 del 22.07.2020, nessun motivo di invalidità affligge in via derivata gli impugnati provvedimenti di diniego del dirigente scolastico.

XII) Attesa la (parziale) fondatezza del primo motivo la domanda di annullamento va, pertanto, accolta limitatamente agli impugnati provvedimenti del Sostituto del *-OMISSIS-* della *-OMISSIS-* (provvedimenti -OMISSIS- Prot. -OMISSIS-, Prot. n. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS- e -OMISSIS-

Prot. n. -OMISSIS- nonché del -OMISSIS- Prot. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS- e nota del -OMISSIS-).

XIII) Quanto alla domanda di accertamento del diritto ad avvalersi dell'istruzione parentale posta dai ricorrenti, deriva dalle notazioni che precedono che il diritto all'istruzione parentale è subordinato alla verifica della capacità tecnica ed economica adeguata, altresì configurandosi quale diritto in una certa misura conformabile in relazione ai provvedimenti d'ordine organizzativo che ad esso si riconnettono. Ciò evidentemente esclude l'accertamento richiesto, non potendo questo Giudice sostituirsi all'Amministrazione. Va, inoltre, disattesa la domanda di risarcimento genericamente (se non *ictu oculi* spropositatamente, sotto il profilo quantitativo) avanzata dai ricorrenti poiché, anche a seguito delle misure cautelari disposte da questo Tribunale, i loro figli hanno potuto usufruire dell'istruzione parentale senza interruzione della continuità didattica e, conseguentemente, senza alcun *deficit* di apprendimento o pregiudizi emotivi.

XIV) È appena il caso di rilevare, ed è considerazione conclusiva, come da ultimo sia prevalso tra le parti nella proficua sede di trattazione orale della controversia, un auspicabile spirito conciliativo essendo state abbandonate asprezze ed asserzioni reciprocamente gratuite che avevano caratterizzato le precedenti fasi processuali. Anche - e soprattutto - per tale motivo le spese di lite possono essere pertanto integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 150 del 2020, lo accoglie parzialmente nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti del Sostituto del -*OMISSIS*- della -*OMISSIS*-.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati riportato nel presente provvedimento.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft Teams, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, come da ultimo modificato con l'art. 6, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, e dell'articolo 4, comma

1, quarto periodo e seguenti del d.l. n. 28 del 2020, convertito dalla l. n. 70 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonia Tassinari

IL PRESIDENTE
Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.